

Il Tribunale

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;

letti gli atti, sentite le parti, udito il Giudice relatore;

vista l'istanza presentata dal Dott. Alberto Squeri, in data 25 luglio 2014 e dal Dott. Claudio Bassanetti in data 12 agosto 2014, con la quale, nella sua qualità creditore il primo e di membro (dimissionario) del Comitato di Sorveglianza il secondo, della società RDB Habel spa, attualmente sottoposta ad Amministrazione Straordinaria, ne chiedono la conversione in fallimento;

viste le ragioni della domanda, in base alle quali si sostiene:

- che la procedura in atto non possa essere proseguita, in virtù della mancanza di offerte congrue, dovendosi ritenere quella formulata dalla Società Sabbie di Parma per il prezzo di acquisto di €. 2.414.000,00, unica pervenuta, da cui dedurre €. 800.000,00 per smaltimento rifiuti, del tutto insufficiente: a) a soddisfare i crediti in prededuzione e la continuità occupazionale del maggior numero dei dipendenti; b) inidonea a mantenere l'integrità aziendale, tenuto conto del fatto che solo questa ragione e la conservazione del livello occupazionale possono giustificare il sacrificio del ceto creditorio;

-chè pur dovendosi riconoscere al Ministero dello Sviluppo Economico la competenza esclusiva sulla convenienza dell'operazione, la certezza dell'impossibilità di realizzare il programma imporrebbe al Tribunale di procedere d'ufficio alla conversione dell'Amministrazione Straordinaria in fallimento.

vista la memoria della RDB Hebel in A.S. con la quale, in via preliminare, viene eccepita la carenza di legittimazione dell'istante;

visti i motivi di merito

osserva.

Preliminarmente in rito:

-visto il disposto dell'art. 69 d. l. n. 270/1999, a tenore del quale: "*in qualsiasi momento della procedura di A.S. risulta che la stessa non possa essere utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del Commissario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura in fallimento. Prima di presentare la richiesta di conversione, il commissario ne riferisce al ministero dell'Industria*";

-considerato che dalla lettera della legge si evince che l'iniziativa è riservata esclusivamente al Commissario o, d'ufficio, al Tribunale e, quindi, ad organi qualificati della procedura e, per quanto concerne il Commissario, subordinata anche alla preventiva informazione del Ministero che lo ha nominato, evidentemente tenuto ad esprimere, quanto meno un parere, con ciò evidenziandosene l'esclusione di qualsiasi altro soggetto;



-che tale conclusione trova ulteriore conferma nel fatto che, laddove la legge ha riconosciuto potere di interlocuzione, lo ha espressamente previsto, come è accaduto nell'art. 33, comma I, stessa legge, in cui viene attribuito "a chiunque abbia interesse" la possibilità di reclamare il provvedimento di ammissione alla procedura avanti alla Corte d'Appello, entro il termine di 15 giorni dalla sua comunicazione o affissione;

che pertanto il né il Dott. Squeri né Dott. Bassanetti appaiono processualmente legittimatø.

Nel merito

-dato atto che la proposta di acquisto di Sabbie di Parma, è stata sottoposta, durante il periodo di proroga, al vaglio del Ministero dello Sviluppo Economico tanto sotto il profilo della convenienza economica ed occupazionale, che della continuità dell'attività, quest'ultima valutata con riferimento anche al criterio dell'affidabilità imprenditoriale- avendo di conseguenza i Commissari ottenuto la necessaria autorizzazione alla vendita in data 09 luglio 2014, durante il periodo di proroga, condizionatamente all'esito negativo di un'ulteriore pubblicazione su quotidiani nazionali al fine di ottenere offerte migliorative, che tuttavia non ci sono state;

-ritenuto che la valutazione del merito della cessione compete esclusivamente al Ministero, non avendo il Tribunale il potere di interferire sulla congruità dell'offerta di acquisto, considerata nel suo complesso;

-ritenuto che, alla luce del disposto contenuto dall'art. 9 DL 136/2013, in vigore dal 22 febbraio 2014, che al comma 2 bis stabilisce che l'art. 65 del d.l.vo 270 "si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimazione della vendita" non rilevi la circostanza che il prezzo offerto da Sabbie di Parma sia inferiore a quello di stima;

-ritenuto che dal punto di vista procedurale nessun rilievo può assumere la circostanza che dopo la scadenza del termine prorogato (30 agosto 2014), la cessione non sia ancora avvenuta, atteso che la comunicazione dell'offerta e l'autorizzazione ministeriale fanno ritenere che il programma sia stato comunque realizzato, così riservandone, in concreto, ai soli organi procedurali l'effettiva esecuzione, dovendosi considerare i successivi ulteriori adempimenti non finalizzati a perfezionare quest'ultimo, ma la procedura;

-ritenuto che la conclusione cui è giunto il Tribunale trova conferma:

1) nell'art. 69 d. l.vo 270 che recita "qualora in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria risulta che la stessa non può essere utilmente proseguita, il tribunale,dispone la conversione della procedura in fallimento"; con ciò significando che il criterio per valutare la necessità di



conversione è rappresentato esclusivamente dall'utilità, intendendo con questa la concreta possibilità di realizzare il programma;
nel caso in esame il programma prevede la vendita del complesso aziendale; non vi è dubbio pertanto che anche sulla base un giudizio *ex ante*, l'offerta e l'autorizzazione, abbiano rilievo giuridico vincolante tale da far ritenere raggiunto l'obiettivo programmatico;

2) nel fatto che una diversa rigida interpretazione, esclusivamente letterale dell'art.70, d. l.vo, 270 citato, che dispone la conversione in fallimento quando al termine della procedura *non sia avvenuta la cessione*, si scontrerebbe con elementari criteri di ragionevolezza e della realtà delle cose secondo cui non è possibile sottovalutare la complessità dell'operazione e il necessario intervento di altri organi nella procedura, onde, in presenza di un'offerta vincolante e, a maggior ragione, della concessa autorizzazione ministeriale, si deve senz'altro ritenere raggiunto l'obiettivo, anche qualora il trasferimento non sia ancora avvenuto (conf. Trib. Milano, sez. II civ. decreto n.12483/A in data 26 settembre 2005, Tecnosistemi spa);

3) nel fatto che, rispetto all'attualità della cessione a Sabbic di Parma, una dichiarazione di fallimento si tradurrebbe verosimilmente in un grave danno economico per l'impresa; ciò sia in caso di vendita atomistica- derivante dalla cessazione dell'attività ad essa conseguente, che ne avvilirebbe il prezzo- sia in caso di esercizio provvisorio, a causa dei costi ulteriori necessari al proseguimento, nella più totale incertezza sull'individuazione di altro possibile migliore acquirente, che non si è manifestato neanche in precedenza;

Per tali ragioni non si riscontrano neanche i presupposti per una conversione d'ufficio.

P.Q.M.

-dichiara inammissibile le istanze proposte ai sensi dell'art. 69 d. l.vo n. 270/1999 da Alberto Squeri e Claudio Bassanetti per la conversione in fallimento della procedura di Amministrazione Straordinaria di RDB Hebel spa.

Così deciso in Piacenza nella camera di consiglio del 23 settembre 2014

Il Presidente est. Dott. Marina Marchetti

